

**“Regolamento di attuazione tipo” del “Piano di Indirizzo Forestale” del Parco della Valle del Ticino –
Stralcio dei Comuni di Besnate e Vergiate (Varese)**

Sommario

Parte I - Generalità	2
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione	2
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano	3
Art. 3 – Attuazione del Piano.....	3
Art. 4 – Interventi correttivi e di aggiornamento del Piano	4
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano.....	5
Parte II – Rapporti colla Pianificazione Territoriale	5
Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)	5
Art. 7 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento del Parco	5
Art. 8 - Rapporti colla pianificazione comunale (PGT).....	5
Art. 9 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)	6
Art. 10 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).....	6
Art. 11 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale	6
Art. 12 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000.....	6
Art. 13 – Rapporti coi Piani del Verde	6
Art. 14 – Rapporti colla pianificazione assestamentale (PAF).....	6
Parte III – Formazioni forestali e non forestali	6
Art. 15 - Soprassuoli arborei.....	6
Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti	7
Art. 17 – Arboricoltura da legno.....	7
Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”	7
Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico	7
Art. 19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	7
Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse.....	9
Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)	9
Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura, biodiversità e paesaggio)	9
Art. 23 – Trasformazione speciali non cartografate	9
Art. 24 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	11
Art. 25 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità	11
Art. 26 – Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità	11
Art. 27 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità	11
Art. 28 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità	12

Art. 29 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione	12
Art. 30 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	12
Art. 31 – Coefficiente di boscosità.....	13
Art. 32 – Soglia di compensazione.....	13
Art. 33 – Rapporti di compensazione	13
Art. 34 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi	13
Art. 35 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	14
Art. 36 – Interventi compensativi ammessi.....	14
Art. 37 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi	15
Art. 38 – Albo delle Opportunità di compensazione	15
Art. 39 – Monetizzazioni e cauzioni.....	15
Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale	15
Art. 40 – Il Piano VASP	15
Art. 41 – Piano VASP: contenuti	15
Parte VI – Attività selvicolturali.....	16
Art. 42 – Destinazione selvicolturale dei boschi.....	16
Art. 43 – Modelli selvicolturali.....	16
Art. 44 – Stagione silvana	16
Art. 45 – Relazione di taglio.....	17
Parte VII – Parte finanziaria.....	17
Art. 46 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	17
Art. 47 – Programmi trasversali da finanziare	18
Art. 48 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza	18
Parte VIII – Allegati	18
Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti.....	18
Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali in progetto	18
Allegato 3 – Specie utilizzabili	18
Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate	20
Allegato 5 – Modelli selvicolturali	20

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

1. Le presenti prescrizioni costituiscono regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale stralcio dei Comuni di Besnate e Vergiate all'interno del Parco lombardo della Valle del Ticino.

2. Il presente Piano di indirizzo forestale ha validità indefinita dalla sua approvazione regionale ma viene periodicamente aggiornato secondo le procedure indicate all'articolo 4.
3. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle superfici classificate "bosco" ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
 - b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui R.D.L. 3267/1923;
 - c) al restante territorio di piano, limitatamente a quanto concerne le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti / rimboschimenti, l'arboricoltura da legno e alle previsioni di intervento con finanziamenti pubblici.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

1. Il presente PIF è composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Regolamento di attuazione (Norme Tecniche di attuazione)
 - Deroghe alle Norme Forestali Regionali;
 - Modelli Selvicolturali (previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008);
 - Tavole di analisi:
 - Tavola 1 - Carta d'uso del suolo (opzionale);
 - Tavola 8 - Carta dei tipi forestali;
 - Tavola 9 - Carta delle categorie forestali;
 - Tavola 10 - Carta del governo dei boschi (stato attuale)
 - Tavola 11 - Carta del governo dei boschi (di piano)
 - Tavola 17 - Carta dei vincoli;
 - Tavola 18 – Carta dei dissesti;
 - Tavola 13 - Carta delle infrastrutture esistenti;
 - Tavola 3 - Carta dell'attitudine funzionale produttiva (classi da 1 a 5);
 - Tavola 4 - Carta dell'attitudine funzionale protettiva (classi da 1 a 5);
 - Tavola 5 - Carta dell'attitudine funzionale paesaggistica (classi da 1 a 5, opzionale);
 - Tavola 6 - Carta dell'attitudine funzionale naturalistica (classi da 1 a 5);
 - Tavola 7 - Carta dell'attitudine funzionale turistico ricreativa (classi da 1 a 5);
 - Tavole di pianificazione:
 - Tavola 12 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
 - Tavola 16 - Carta dei modelli selvicolturali (opzionale)
 - Tavola 2 - Carta delle trasformazioni ammesse
 - Tavola 14 - Carta delle superfici destinate a compensazione;
 - Tavola 15 - Carta delle superfici finanziabili con fondi pubblici;

Art. 3 – Attuazione del Piano

1. Le Norme tecniche di attuazione (NTA) disciplinano le modalità di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008, e con riferimento alla Deliberazione di Giunta regionale n. 7728 del 24.07.2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo Forestale" così come modificata dalla d.g.r. n. x/6089 del 29.12.2016
2. L'attuazione del piano è affidata al Responsabile del Settore Vegetazione e Boschi .
3. Il Settore Vegetazioni e Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino effettua una ricognizione periodica con cadenza biennale evidenziante gli elementi del PIF oggetto di rettifica, modifica o variante, modificando materialmente il PIF approvato.

Art. 4 – Interventi correttivi e di aggiornamento del Piano

1. Le procedure di aggiornamento del Piano si distinguono in:
 - Rettifiche: correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità;
 - Modifiche: correzioni discrezionali esonerate dalla VAS in quanto prive di effetti significativi sull'ambiente;
 - Varianti: correzioni discrezionali sottoposte a VAS in quanto possono produrre effetti ambientali significativi.

Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 l.r. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

2. Costituiscono rettifica i provvedimenti di aggiornamento a contenuto vincolato. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti a contenuto vincolato:
 - la correzione dei meri errori materiali;
 - la correzione della delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo" del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguente a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008 così come modificata dalla d.g.r. 6089/2016;
 - la correzione della delimitazione del bosco a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili in fase di redazione del PIF;
 - la correzione della classificazione delle aree oggetto di verifica inserite nella tavola "Carta dell'uso del suolo";
 - la correzione del tipo forestale della Tavola "Carta dei tipi forestali";
 - l'inserimento delle previsioni e dei dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;
 - il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.
3. Costituiscono altresì elemento di rettifica, oggetto di apposito atto dirigenziale, resa nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della L.R. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4 Parte III della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016:
 - proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016, nel pieno rispetto di quanto indicato nel regolamento del PIF;
 - proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. 7728/2008 così come modificata con d.g.r. 6089/2016.
4. Le rettifiche, che per il loro contenuto vincolato sono escluse da VAS e VIC, devono essere prontamente comunicate alla Provincia, alla Regione Lombardia e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici nel Geoportale.
5. Le modifiche sono aggiornamenti o correzioni minori a contenuto discrezionale che non richiedono procedura di VAS per uno dei seguenti motivi:
 - a) in quanto esonerate in forma di legge;
 - b) in quanto il piano ha riconosciuto un impatto sull'ambiente nullo o trascurabile;
 - c) in quanto sottoposte a verifica di assoggettabilità il cui esito ha stabilito l'esclusione dalla procedura;Ove previsto, le modifiche sono sottoposte a Valutazione di Incidenza. A titolo non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:
 - l'inserimento di nuove trasformazioni nell'ambito dei boschi di neoformazione.
6. Le varianti sono le correzioni e gli aggiornamenti a contenuto discrezionale sottoposti a VAS. Costituiscono elemento di variante:
 - La modifica sostanziale delle norme contenute nel Regolamento di Attuazione;
 - ogni altro cambiamento al PIF non ricompreso nei casi di rettifica o modifica di cui sopra;
 - la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
 - la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
 - la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi.
7. Le procedure amministrative per gli interventi correttivi del PIF sono le seguenti:

- **RETTIFICHE:** sono approvate con provvedimento del responsabile del Settore Vegetazione e Boschi cui viene affidata la gestione del piano.
- **MODIFICHE:** sono adottate con deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco e successivamente approvate da Regione Lombardia;
- **VARIANTI:** Sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione del PIF.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

1. Il Settore Vegetazione e Boschi del Parco raccoglie ed archivia i dati sulle autorizzazioni necessari a verificare l'attuazione del piano e a predisporre gli aggiornamenti del piano stesso.

Parte II – Rapporti colla Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e coi contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
2. Il Piano supporta il PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità

Art. 7 –Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

1. Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Valle dei Ticino, di cui costituisce piano di Settore.
2. Il Piano di Indirizzo Forestale sostituisce nei territori dei Comuni di Besnate e Vergiate il Piano di Settore Boschi approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. IV/1929/1990
3. Eventuali varianti del P.T.C. che dovessero comportare limitazioni ai contenuti del piano sono immediatamente recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4.
4. Il presente Piano viceversa contribuisce al Piano Sovraordinato evidenziando le aree boschive di maggiore pregio e gli interventi necessari al fine di migliorare il territorio forestale e rafforzare l'ecosistema e la rete ecologica.

Art. 8 - Rapporti colla pianificazione comunale (PGT)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del Piano d'Indirizzo Forestale rispetto ai principi informativi dei piani di governo del territorio (come definiti dalla vigente L.r. 12/2005), le singole amministrazioni comunali possono proporre modifiche all'assetto delle trasformazioni urbanistiche nei modi previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal punto 4.7 dell' Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 e s.m.i. "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF – Parte 2 - Aspetti tecnico metodologici" e dal punto 4.4 della d.g.r. 6089/2016. Ai fini del rispetto di tali modalità, la proposta deve essere supportata da un atto tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.
2. Il PGT, sulla base di specifico studio integrativo, può proporre modifiche al PIF in zona IC definendo aree da sottoporre a vincolo di rimboschimento che potranno essere oggetto di compensazione forestale, ancorché si

tratti di territori ad elevato coefficiente di boscosità, nonché di iniziative d'incentivazione come normate nella LR 12/2005 e s.m.i.

Art. 9 - Rapporti col Piano Cave Provinciale (PCP)

1. Il PIF recepisce i contenuti dei vigenti Piani Cave delle Province di Varese, Milano e Pavia.
2. Il PIF costituisce, unitamente al P.T.C., il quadro generale di riferimento per la valutazione della sostenibilità della trasformazione dei boschi, nel caso di revisioni o varianti del Piano Cave.
3. Il PIF si conforma ad eventuali variazioni del Piano Cave, a seguito di definitiva approvazione, per quanto riguarda la disciplina delle trasformazioni delle superfici forestali interessate dall'attività di cavazione.
4. Tali variazioni sono immediatamente recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'articolo 4.
5. In caso di modificazione del Piano Cave, il PIF concorre al Piano Cave stesso segnalando le aree boscate di maggior pregio che è necessario preservare dall'attività di escavazione.

Art. 10 - Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.
2. Le prescrizioni tecniche contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 11 - Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale

1. Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, e recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalle Province, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.
2. I modelli selvicolturali sono stati redatti tenendo conto della necessità di tutela e di incremento della fauna selvatica.

Art. 12 – Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

1. La gestione selvicolturale dei Siti Natura 2000 deve essere armonizzata con le norme dei Piani di Gestione e delle Misure Speciali di Conservazione. Le specifiche tecniche e selvicolturali sono indicate nei modelli selvicolturali.

Art. 13 – Rapporti coi Piani del Verde

1. Il Piano non si avvale della facoltà di fornire indicazioni sulla predisposizione di piani del verde comunali.

Art. 14 – Rapporti colla pianificazione assestamentale (PAF)

1. Il Piano non si avvale della facoltà di fornire indicazioni sulla predisposizione di piani di assestamento forestali.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 15 - Soprassuoli arborei

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:10.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 8/2024/2006 e sono rappresentati nella tavola 8. Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio, in particolare per quanto attiene a rettifiche, modifiche e varianti, si applica quanto

previsto dal paragrafo 2.7) dei Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF approvati con d.g.r. VIII/7728/2008 e modificati con d.g.r. X/60810/2016.

2. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza secondo caratteristiche ecologiche e colturali.
3. Le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate) determinano per legge immediata variazione alla superficie oggetto di vincolo forestale e pertanto sono immediatamente recepite nelle tavole con le procedure di rettifica di cui all'articolo 4.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 6 della l.r. 31/2008, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale aggiornamento del Piano con le procedure di modifica o variante.
5. In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano e del Piano Territoriale di Coordinamento, il Parco promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo attitudini o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi, favorendo ove possibile la conversione dei cedui in cedui composti o in fustaie, nonché contenendo la presenza di specie esotiche e invasive.

Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell'ambito del PIF non sono state rilevate formazioni vegetali irrilevanti.
2. In caso di rilevamento di errori, omissioni o modifiche normative si rinvia ai contenuti dell'art. 4 del presente regolamento. Le formazioni vegetali irrilevanti saranno riportate nella Tavola 1 "Uso del suolo".

Art. 17 – Arboricoltura da legno

1. Fatti salvi i divieti contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento, l'arboricoltura da legno con specie autoctone o con cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea è sempre ammessa in terreni agricoli, anche se soggetti al vincolo idrogeologico, di cui all'art. 1 del Rdl 3267/1923.
2. Nelle aree di proprietà pubblica non boscate e soggette al vincolo idrogeologico, di cui all'art. 1 del Rdl 3267/1923, è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di pioppicoltura solo se effettuata da aziende con certificazione forestale a carattere ambientale (es. FSC o PEFC) o per impianti costituiti prevalentemente da cloni ritenuti a maggiore sostenibilità ambientale, ossia che richiedono un uso molto limitato di fitofarmaci, riconosciuti come tali dal competente Istituto di ricerca dello Stato italiano.

Art. 18 – Sistemi verdi "fuori foresta"

1. Il Parco, previo eventuale parere dell'ente gestore dei Siti natura 2000, può impartire prescrizioni o limitazioni al taglio della vegetazione arborea o arbustiva fuori foresta per comprovate esigenze di tutela della biodiversità.

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 2, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e s.m.i., gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Forestale, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

2. Le trasformazioni si riferiscono ad interventi ricompresi entro il perimetro del bosco così come individuato dalla relativa tavola 8 dei Tipi Forestali. Non sono da considerare bosco anche se non cartografati:
 - a) fabbricati e pertinenze preesistenti, limitatamente alla superficie autorizzata, legittimamente esistenti;
 - b) sedimi stradali di viabilità ordinaria.
3. La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata da apposita relazione forestale e ambientale di dettaglio eventualmente riportante anche le opere di compensazione, dal progetto definitivo dei lavori comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica e idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali. Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, fatti salvi gli interventi a esclusivo carico della viabilità o a esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.
4. La trasformazione del bosco è autorizzabile conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale e nei limiti contenuti nel PIF.
5. L'autorizzazione alla trasformazione di bosco, rilasciata dall'ente forestale competente Parco Lombardo della Valle del Ticino, ha validità di 24 mesi a partire dalla data del rilascio.
6. Le trasformazioni e gli interventi compensativi che ricadono nei siti Natura 2000 dovranno garantire una coerenza con quanto indicato dai rispettivi Piani di gestione e sono soggette alle procedure di cui all'art. 12, previa preventiva verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza, salvo quanto previsto all'art. 50 comma 6 bis della L.R. 31/2008, come modificata dalla L.R. 38/2015.
7. Le trasformazioni temporanee, secondo le specifiche della regione (D.G.R. 675/2005 e s.m.i), sono sempre ammesse nei seguenti casi:
 - a) Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.);
 - b) aree di cantiere di qualsiasi natura ove disposto dal Piano di Sicurezza;
 - c) interventi d'emergenza.
8. Gli interventi di compensazione dovranno essere eseguiti entro 12 mesi dall'avvenuta trasformazione del bosco fatte salve specifiche deroghe rilasciate dall'ente forestale competente.
9. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco assorbe, sotto il profilo amministrativo, l'eventuale autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui agli articoli 1 e 7 del r.d. 3267/1923.

Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse

1. Le trasformazioni del bosco sono così definite:
 - a) Trasformazioni "ordinarie" sono quelle individuate nell'ambito della relativa tavola di piano denominata "Carta delle trasformazioni ammesse". Queste sono suddivise in:
 - 1) a delimitazione esatta, cioè quelle urbanistiche;
 - 2) a delimitazione areale, cioè quelle a fini agricoli, quelle con finalità di miglioramento della biodiversità, quelle con le finalità di recupero delle cosiddette zone "R- Aree degradate da recuperare" identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino e quelle per interventi nelle cosiddette zone "D - Aree di promozione economica e sociale" identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
 - b) Trasformazioni "speciali" sono quelle che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva non essendo cartografabili; nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse" sono identificate le aree ove tali trasformazioni sono autorizzabili.

Art. 21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

1. Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (a delimitazione esatta) le trasformazioni di bosco inserite all'interno di aree perimetrare dagli strumenti di pianificazione e di programmazione (per esempio Piano cave, PGT, Piano d'area ecc.)
2. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto delle valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi per le superfici forestali oggetto di domanda di trasformazione.
3. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile, si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 33.
4. Gli interventi di trasformazioni ordinarie, in boschi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 lettera c) e d) e di cui all'art. 142 lettera b, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata dal punto di vista paesaggistico.
5. Nelle zone tampone della REP le trasformazioni dovranno essere limitate al minimo indispensabile, garantendo comunque la tutela della funzione tampone.

Art. 22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura, biodiversità e paesaggio)

1. Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate:
 - a) all'esercizio dell'attività agricola nelle aree di pertinenza degli elettrodotti. L'ampiezza di questi "corridoi" così come rappresentata nella Tavola "Carta delle trasformazioni ammesse" potrà essere ampliata ulteriormente fino ad una larghezza massima coincidente con la fascia di rispetto di cui all'art. 58 del R.R.5/2007 in funzione della tensione dell'elettrodotto. La richiesta potrà essere presentata da aziende agricole o forestali o dall'ente gestore della linea. L'uso agricolo dovrà essere compatibile con le esigenze di manutenzione e mantenimento in sicurezza delle linee elettriche.
Le aree oggetto di trasformazione areale per fini agricoli devono mantenere la destinazione agricola per almeno 20 anni e non deve essere prevista la realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo. Inoltre l'autorizzazione alla trasformazione dovrà escludere la possibilità di realizzare serre o strutture similari.
 - b) alla realizzazione di interventi per scopi naturalistici e per l'incremento della biodiversità previsti dai Piani di Gestione delle ZSC.
 - c) alla realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come "R- Aree degradate da recuperare".
 - d) alla realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come "D - Aree di promozione economica e sociale".

Art. 23 – Trasformazioni speciali non cartografate

1. Si definiscono trasformazioni speciali quelle trasformazioni di bosco realizzate per gli interventi non ricompresi nei precedenti casi che per la loro esigua estensione e diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili.
2. Costituiscono trasformazioni speciali:
 - a) trasformazioni per opere pubbliche e di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001), le sistemazioni idrauliche forestali, idraulico-agrarie, il recupero dei terrazzamenti agricoli senza creazione di ulteriore superficie agricola fuori dai terrazzamenti stessi, gli interventi sulla rete sentieristica, i piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, i piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale non altrimenti posizionabili fuori dal bosco.

- b) trasformazioni nello stretto necessario al transito dei mezzi od alla rettifica del confine degli appezzamenti, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività agricola.
 - c) trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti, gli ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti, la manutenzione, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purché tali interventi non comportino incremento di volumetria.
 - d) trasformazioni finalizzate al miglioramento ambientale a fini faunistici, floristici e paesaggistici esclusivamente se previste dai piani di gestione dei Siti Natura 2000, dai piani di assestamento forestale o dai piani faunistico venatori.
3. Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di trasformabilità, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione. Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata ai rapporti di compensazione di cui all'art. 33.
 4. Sono ammissibili nei boschi a trasformazione speciale individuati nella tavola 2 "Carta delle trasformazioni ammesse" e in quelli indicati all'art. 26, unicamente se di limitato impatto ambientale, se non diversamente ubicabili e se non a carico di formazioni rare di cui all'art. 2.1.a) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. solo per:
 - opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001) e reti di pubblica utilità;
 - le opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
 - le opere di prevenzione degli incendi boschivi;
 - le opere di sistemazione del dissesto idrogeologico;
 - gli interventi di adeguamento della VASP, se previsti dal relativo piano;
 - gli interventi di miglioramento forestale previsti dalla pianificazione forestale;
 - gli interventi a fini faunistici e floristici.
 5. Gli interventi di trasformazioni speciali del bosco sono assoggettati a valutazione d'incidenza quando ricadono in aree ZSC e/o ZPS o limitrofe a esse, se non previsti o se non conformi con quanto indicato dai piani di gestione dei siti natura 2000 approvati.
 6. Gli interventi di trasformazione speciale, in boschi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 lettera c) e d) e di cui all'art. 142 lettera b), e nelle core area e nei varchi della RER, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata dal punto di vista paesaggistico e della connessione ecologica.
 7. Potrà essere richiesto il rilascio di porzioni di bosco all'interno dell'area che si intende trasformare, formando ad esempio filari o macchie di verde; tali compagini verdi, specie se mantenute in terreni agricoli, possono assumere notevole importanza paesaggistica e storica (memoria del paesaggio agricolo), naturalistica (i filari e le siepi campestri possono ospitare un gran numero di organismi utili all'ecosistema e all'agricoltura, in quanto antagonisti degli organismi nocivi) e di igiene ambientale (frangivento, consolidamento di argini, ombreggiante, ecc.).

Art. 24 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

1. Il PIF suddivide i boschi nelle seguenti categorie e li rappresenta nella tavola 2 "Carta delle trasformazioni ammesse":
 - boschi non trasformabili (art. 25);
 - boschi in cui possono essere autorizzate trasformazioni a finalità urbanistica (art. 26)
 - boschi in cui possono essere autorizzate trasformazioni areali (art. 27):
 - Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione areale per fini agricoli e per la biodiversità
 - Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione areale per il recupero delle aree D - Aree di promozione economica e sociale
 - Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione areale per il recupero delle aree R - Aree degradate da recuperare
 - boschi in cui possono essere autorizzate solo trasformazioni speciali (art. 28)

Art. 25 – Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

1. Il PIF individua nella tavola “Carta delle trasformazioni ammesse”, le aree boscate con divieto di trasformazione ordinaria con la voce “Boschi non trasformabili”. In tali boschi, qualora venga dimostrata l’impossibilità di realizzarle altrove, potranno essere realizzate solamente le trasformazioni per:
 - opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità (come da art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001) e reti di pubblica utilità;
 - opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
 - opere di prevenzione degli incendi boschivi;
 - opere di sistemazione del dissesto idrogeologico;
 - interventi di adeguamento della VASP, se previsti dal relativo piano;
 - interventi di miglioramento forestale previsti dalla pianificazione forestale;
 - interventi a fini faunistici e floristici.
2. Sono, inoltre, ammissibili trasformazioni nello stretto necessario al transito dei mezzi o alla rettifica del confine degli appezzamenti al fine di consentire lo svolgimento dell’attività agricola e trasformazioni per allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti se finalizzate alla realizzazione di opere non diversamente ubicabili e se non a carico di formazioni rare di cui all’art. 2.1.a) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.
3. Gli interventi di trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo, in boschi sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 lettera c) e d) e di cui all’art. 142 lettera b, dovranno essere oggetto di una progettazione accurata dal punto di vista paesaggistico.

Art. 26 – Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

1. La tavola 2 “Carta delle trasformazioni ammesse” localizza i boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta a finalità urbanistica con la voce “Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione esatta per fini urbanistici”.
2. Nei boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono ammesse, oltre alle trasformazioni a fini urbanistici, anche gli interventi ammessi ai sensi del precedente art. 23 e gli interventi che comportano trasformazioni ordinarie a delimitazione areale, di cui al precedente art. 22.

Art. 27 – Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

1. Le aree assoggettabili a trasformazione agricola o paesaggistica ai sensi dell’art. 22 sono indicate in tavola 2 “Carta delle Trasformazioni ammesse” e sono suddivise in:
 - Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione areale per fini agricoli e per la biodiversità
 - Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione areale per il recupero delle aree D - Aree di promozione economica e sociale
 - Boschi oggetto di trasformazione a delimitazione areale per il recupero delle aree R - Aree degradate da recuperare
2. In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’area idonea alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante un’effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione), e la richiesta dovrà essere corredata da relazione agronomica per la valutazione tecnica ed economica dell’attività agricola prevista.
3. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 43 comma 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall’intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni a delimitazione areale alle aree non trasformabili.
4. La localizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere concentrata nelle porzioni maggiormente degradate delle tipologie forestali, in particolare, laddove massima è l’invasione di specie esotiche a carattere

infestante. Sono sempre permesse eventuali rettifiche, come da art. 4 comma 2, qualora il tipo forestale presente fosse difforme da quanto cartografato nel presente PIF stralcio.

Art. 28 – Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

1. I boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali sono riportati cartograficamente in tavola 2 “Carta delle trasformazioni ammissibili” con la voce “aree oggetto di trasformazione speciale”. In essi non sono possibili le trasformazioni esatte di cui all’art. 21 e le trasformazioni areali di cui all’articolo 22.

Art. 29 – Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

1. Il Piano non prevede la possibilità di prevedere ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica) rispetto a quelle riportate in tavola 2 “Carta delle trasformazioni ammesse”. Pertanto, per individuare ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica) è necessario ricorrere a un aggiornamento del piano ai sensi dell’art. 4.

Art. 30 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

1. Le trasformazioni areali possono essere autorizzate nei seguenti limiti:
 - a) per l’esercizio dell’attività agricola nelle aree di pertinenza degli elettrodotti. Entità massima della singola trasformazione 5.000 mq;
 - In comune di Besnate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per fini agricoli ammonta a 31.782 mq totalmente trasformabile.
 - In Comune di Vergiate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per fini agricoli ammonta a 116.949 mq totalmente trasformabile.
 - b) per la realizzazione di interventi per scopi naturalistici e per l’incremento della biodiversità previsti dai Piani di Gestione delle ZSC. Entità massima della singola trasformazione 5.000 mq;
 - In comune di Besnate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per l’incremento della biodiversità è pari a 9.374 mq; la superficie realmente trasformabile ammonta al 90 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 8.437 mq.
 - In Comune di Vergiate la superficie assoggettabile a trasformazione areale per scopi naturalistici e per l’incremento della biodiversità è la medesima prevista per la trasformazione areale per fini agricoli ed ammonta a 116.949 mq totalmente trasformabile.
 - c) per la realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come “R- Aree degradate da recuperare”.
 - In comune di Besnate trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 15.569 mq; la superficie realmente trasformabile ammonta al 10 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 1.557 mq.
 - In comune di Vergiate trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 162.212 mq, la superficie realmente trasformabile ammonta al 5 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 8.111 mq; all’interno del singolo ambito cartografato dal PTC del Parco del Ticino è consentita la trasformazione di bosco fino ad un massimo del 10% delle superfici boscate all’interno dell’ambito stesso, fermo restando il rispetto della superficie realmente trasformabile su base comunale.
 - d) per la realizzazione di interventi di recupero finalizzati ad una destinazione naturalistica, agricolo-forestale, ricreativa o turistica nelle zone identificate dal PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino come “D - Aree di promozione economica e sociale”.

- In Comune di Vergiate trattasi di una superficie complessiva assoggettabile a trasformazione areale pari a 7.731 mq. La superficie realmente trasformabile ammonta al 10 % di quella potenzialmente trasformabile per un valore massimo di 773 mq.
 - In Comune di Besnate non sono autorizzabili interventi per la predetta finalità.
2. Le trasformazioni esatta a finalità urbanistica possono essere autorizzate solo nelle aree di cui all'art. 26. Non sono previste ulteriori aree trasformabili.

Art. 31 – Coefficiente di boscosità

1. In attuazione dei contenuti della DGR n. VIII/2024 del 08.03.2006, i Comuni di Besnate e Vergiate presentano un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell'urbanizzato, e rientra, quindi, nelle "Aree a elevato di coefficiente di boscosità".

Art. 32 – Soglia di compensazione

1. Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Art. 33 – Rapporti di compensazione

1. Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall'art. 43 comma 4 della L.R. 31/2008.
2. Su tutto il territorio dei Comuni di Besnate e Vergiate il rapporto di compensazione è di 1:1 in via transitoria, in attesa dell'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese. Infatti, soltanto in questa occasione sarà possibile uniformare i criteri per la definizione dei rapporti di compensazione in relazione alla qualità ed alla consistenza dei boschi e della Rete Ecologica su tutto il territorio di riferimento provinciale e di poter quindi stabilire un rapporto di compensazione variabile da 1:2 a 1:4 secondo quanto previsto dalla D.G.R. 8/675/2005.
3. Per il calcolo del costo di compensazione si applica la d.g.r. 8/675/2005; Il costo di compensazione è determinato dalla somma del costo del suolo e del costo del soprassuolo moltiplicata per il rapporto di compensazione. Detto valore si applica per ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto è aumentato del 20% nel caso della monetizzazione.
4. Il costo del suolo è calcolato con riferimento ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza; Pertanto, il costo fa riferimento al valore indicato per un bosco di uguale forma di governo (alto fusto, ceduo o misto) di quello trasformato e posto nella medesima regione agraria.

Art. 34 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

1. L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) mq, come già stabilito dalla D.G.R. 675/2005.
2. Sono esclusi dall'obbligo di compensazione di cui all'art. 43 comma 3 della L.R. 31/2008 i seguenti interventi, per quanto previsto dall'art. 43 comma 5, L.R. 31/2008 e dalla D.G.R. n. 8/675/2005:
- a) sistemazioni del dissesto idrogeologico, se eseguite, a parità di efficacia, tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - b) manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale inserita nel piano VASP;
 - c) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - d) recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio (es.: creazione o ripristino di specchi d'acqua o aree umide, ripristino di brughiere o radure), se realizzate da Enti pubblici ancorché in convenzione con soggetti privati;

- e) opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale;
 - f) interventi previsti nei piani di gestione delle ZSC e delle ZPS.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità", ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a "Trasformazioni ordinarie a finalità agricola": pertanto, in tali aree la trasformazione dei boschi di neoformazione per recupero agronomico è esonerata dagli oneri compensativi.

Art. 35 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

1. Non sono previsti trasformazioni con oneri compensativi ridotti.

Art. 36 – Interventi compensativi ammessi

1. Gli interventi compensativi nelle aree a elevato coefficiente di boscosità si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, da eseguirsi nell'interesse della collettività, con l'esclusione dei lavori che non possono rientrare fra gli interventi compensativi indicati al paragrafo 4.3.c dei criteri approvati con D.G.R. 675/2005.
2. In particolare, per il territorio di competenza sono ammesse esclusivamente:
- a) attività selvicolturali con valenza di interventi di miglioramento forestale volti ad aumentare il livello di naturalità e di complessità della biodiversità, quali:
 - conversioni all'alto fusto di boschi cedui;
 - miglioramenti forestali, con eventuali sottopiantagioni, per il contenimento di specie esotiche a carattere infestante;
 - progetti finalizzati alla rinnovazione o all'arricchimento floristico dei boschi di specie autoctone;
 - tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
 - manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale inserita nel piano VASP;
 - sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

Le attività selvicolturali devono essere previste dai piani di assestamento forestale o, in mancanza, dai modelli selvicolturali del presente piano, fermo restando il divieto di eseguire interventi di utilizzazione e interventi a macchiatico positivo.

Le proprietà forestali pubbliche sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi. Al loro interno sono realizzati gli interventi previsti nei piani d'assestamento forestale o, in assenza di questi ultimi, il Parco Lombardo della Valle del Ticino indicherà gli interventi di miglioramento forestale da realizzare.

- b) sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) interventi di gestione di nuovi boschi (es. diradamenti se necessari) con esclusione di interventi nel "periodo di impegno" previsto dagli eventuali finanziamenti pubblici;
 - d) realizzazione di nuovi boschi nei corridoi e in corrispondenza dei varchi della rete ecologica regionale o provinciale; creazione di nuovi boschi mediante trasformazione degli elementi boschivi minori (siepi campestri, fasce e macchie boscate) con successiva compensazione della medesima tipologia agro-forestale nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il nuovo bosco dovrà avere una superficie pari al bosco trasformato moltiplicata per il coefficiente di compensazione.
3. Come già stabilito dalla d.g.r. 675/2005, il richiedente l'autorizzazione può delegare l'Ente forestale all'effettuazione degli stessi. In quest'ultimo caso, il Richiedente verserà all'Ente forestale il costo compensativo totale aumentato del 20%. Tale maggiorazione è richiesta a copertura dei costi di progettazione, appalto, direzioni lavori, collaudo.
4. Qualora il richiedente della trasformazione intenda optare per l'esecuzione diretta di interventi compensativi, può richiedere al Parco preventivo parere alla loro esecuzione identificando luogo e natura dell'intervento

nonché autorizzazione preventiva della proprietà. Tale preventivo parere si intende reso solo in relazione alla accoglibilità del progetto di compensazione e non costituisce presunzione di approvazione per ogni restante aspetto tecnico inerente la qualità e la conformità del progetto esecutivo allo scopo o sotto profili diversi da quelli di competenza dell'ente forestale.

Art. 37 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco: tali aree sono delimitate nella tavola 14 "Carta delle superfici destinate a compensazione".
2. In via transitoria, in attesa della redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'esecuzione diretta degli interventi compensativi attraverso diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi è ammessa solo:
 - per la manutenzione del Reticolo Idrografico Minore nelle fasce di 50 metri dallo stesso;
 - in aree di proprietà o possesso pubblico;
 - in aree gestite da consorzi forestali;
 - in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità.
3. Diverse localizzazioni sono ammissibili in forza di specifiche esigenze documentate con relazione tecnica, redatta a cura del richiedente ed a firma di agronomo/forestale, che devono essere formalmente accolti dal Parco, senza che ciò configuri un atto dovuto, con stesura di specifico verbale tecnico nel quale sia dia atto del sopralluogo eseguito e delle motivazioni che ne giustificano l'accoglimento.

Art. 38 – Albo delle Opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire l'incontro fra i proprietari o possessori di terreni boschivi da migliorare o di terreni agricoli da imboschire da un lato e chi deve compensare dall'altro, il Parco istituisce l'Albo delle Opportunità di compensazione o, in alternativa, si avvale – previ i necessari accordi – dell'albo istituito da Regione Lombardia.

Art. 39 – Monetizzazioni e cauzioni

1. Il Piano non si avvale della facoltà di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.
2. Le specifiche per il versamento di cauzioni (anche per la parte di vincolo idrogeologico) e monetizzazioni sono fornite dal Settore Vegetazione e Boschi.

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 40 – Il Piano VASP

1. Il presente piano non contiene per ora un piano della viabilità agro-silvo-pastorale, che potrà essere redatto in occasione della stesura dell'intero piano di indirizzo forestale

Art. 41 – Piano VASP: contenuti

1. Qualora redatto, il piano VASP conterrà:
 - elenco e classificazione delle strade esistenti;
 - previsione e motivazione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
 - previsione e motivazione di nuove strade con relativa classe di transitabilità;
 - grado di importanze e di urgenza riferito ai singoli interventi.

Parte VI – Attività selvicolturali

Art. 42 – Destinazione selvicolturale dei boschi

1. Il piano classifica i boschi in tre destinazioni funzionali:

- naturalistica
- protettiva
- multifunzionale

e li rappresenta nella tavola 12 "Carta delle destinazioni selvicolturali", funzionale fra l'altro all'applicazione dei modelli selvicolturali

Art. 43 – Modelli selvicolturali

1. I modelli selvicolturali (o indirizzi selvicolturali) riportati in allegato 5 e in relazione al capitolo 12 sono applicati nei boschi come da tavola 16 "Carta dei modelli selvicolturali"
2. I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, in tutti gli interventi compensativi e quando previsto dai bandi di finanziamento.
3. Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non siano obbligatori, esonera dalla valutazione di incidenza.
4. In caso di ricorso ai modelli selvicolturali, l'intervento di taglio è accompagnato dalla relazione di taglio di cui all'art. 15 del r.r. 5/2007. In questi casi, il progetto di taglio non è necessario (art. 16 c. 1 bis r.r. 5/2007), salvo ovviamente quanto disposto per gli interventi compensativi e gli interventi oggetto di contributi pubblici.
5. Anche nell'ambito dei procedimenti soggetti a SCIA, il parco può prescrivere- ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, che gli interventi di taglio richiesti si svolgano con gradualità nel tempo e nello spazio
6. Il presente PIF favorisce la conversione ad alto fusto nelle riserve naturali integrali e orientate eventualmente istituite secondo le procedure dell'art. 12 della l.r. 86/1983, nelle aree di parco naturale e in tutti i boschi compresi nei siti Natura 2000, nonché l'incremento del numero di riserve nei cedui di specie esotiche. Sono obbligatori l'individuazione e il rilascio di alberi per l'invecchiamento indefinito, nella misura di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, nei boschi oggetto di utilizzazione. All'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese, il rilascio di alberi ad accrescimento indefinito sarà pianificato e coordinato con le disposizioni in materia di alberi monumentali.
7. All'approvazione del PIF del Parco Lombardo della Valle del Ticino per la Provincia di Varese, il rilascio di alberi ad accrescimento indefinito sarà pianificato e coordinato con le disposizioni in materia di alberi monumentali.

Art. 44 – Stagione silvana

1. In applicazione dell'art. 21 c. 7 del r.r. 5/2007, per la tutela della biodiversità del parco, la stagione silvana nel territorio soggetto a PIF è modificata come di seguito
2. Sono permessi tutto l'anno:
 - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie pure di conifere;
 - b) i tagli di piante morte o sradicate;
 - c) i tagli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità;
 - d) i tagli di conversione dei cedui, se autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 7;
 - e) i diradamenti e gli sfolli dei boschi d'alto fusto, se autorizzati in deroga ai sensi del precedente art. 7.
3. Le ripuliture sono permesse dall' 1 agosto fino al termine del mese di febbraio. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui all'art. 21 c. comma 4 del r.r. 5/2007, sono permesse tutto l'anno.
4. Nei siti Natura 2000:
 - a) sono permessi tutto l'anno esclusivamente gli interventi di cui al precedente art. 2 lettera c).

- b) le ripuliture sono permesse tutto l'anno esclusivamente in concomitanza con gli interventi di cui al precedente art. 2 lettera c).;
 - c) le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse dal 15 settembre a fine febbraio; in fase transitoria sino all'approvazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino in Provincia di Varese resta in vigore il periodo che va dal 15 ottobre al 31 marzo.
5. Per quanto non qui stabilito, si applica l'art. 21 del r.r. 5/2007

Art. 45 – Relazione di taglio

1. Le istanze di taglio sono accompagnate, ai sensi dell'art. 15 c. 4 del r.r. 5/2007, da relazione di taglio caricata nel sistema informativo taglio bosco.
2. La relazione di taglio attesta la conformità del taglio con:
 - a) il piano di assestamento vigente, nel caso in cui i boschi fossero assoggettati a tale piano;
 - b) i modelli selvicolturali del presente PIF, nel caso in cui tali modelli fossero obbligatori ai sensi dell'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008 o qualora essi fossero volontariamente adottati da chi presenta l'istanza, ad esempio per attestare il rispetto delle misure di conservazione dei siti natura 2000;
 - c) il regolamento forestale 5/2007 e le deroghe concesse dalla Giunta regionale col presente PIF, negli altri casi;
3. La relazione di taglio non è necessaria nei seguenti casi:
 - a) nei boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007;
 - b) nei castagneti da frutto in attualità di coltura;
 - c) nei tagli di modesta entità, ossia fino a 100 quintali di legna da ardere oppure fino a 10 mc di legname da opera per singolo intervento, purché richiesti per "autoconsumo familiare";
 - d) qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato, come previsto dall'art. 16 c. 1 del r.r. 5/2007;
 - e) nei casi in cui è presentato il progetto di taglio, come previsto dall'art. 16 c. 2 del r.r. 5/2007.

Parte VII – Parte finanziaria

Art. 46 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1. Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente:
 - a) le azioni di piano indicate nel paragrafo "AZIONI DI PIANO A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE" della relazione di Piano;
 - b) gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale.
2. Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi nell'interesse delle collettività.
3. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legnami di lunga durata all'aperto.

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come oggetto di trasformazione a delimitazione esatta a fini urbanistici, infrastrutturali o sportivi o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;

- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto;
- diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi in proprietà con più di 100 ettari di bosco se prive di un Piano di Assestamento Forestale.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali così come indicate all'art. 18 comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

4. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi. Se non diversamente disposto, le richieste di contributo devono sempre presentare una stima dei costi delle attività proposte. La stima dei costi deve essere definita applicando i prezzi del Prezziario dei lavori forestali adottato da Regione Lombardia, comprendendo anche i costi di esbosco, e sottraendo il valore del legname eventualmente ricavabile dagli interventi, che deve essere stimato con riferimento ai costi di alienazione all'imposto.

Art. 47 – Programmi trasversali da finanziare

1. Le azioni di piano sono riportate in relazione al capitolo 15.

Art. 48 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

1. Ai fini delle priorità nel conferimento dei contributi pubblici e con riferimento al disposto del punto 4.9 della d.g.r. 7728/2008, gli interventi compensativi sono classificati come segue:
 - a) Indispensabili (a priorità alta):
 - la realizzazione e la manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
 - i miglioramenti forestali e le eventuali sottopiantagioni per il contenimento di specie esotiche a carattere infestante;
 - le conversioni all'alto fusto di boschi cedui ove previsto dallo specifico indirizzo selvicolturale;
 - la sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi, preferibilmente, tramite tecniche di ingegneria naturalistica.
 - b) Utili:
 - i progetti finalizzati alla rinnovazione e all'arricchimento floristico dei boschi di specie autoctone;
 - la manutenzione della viabilità silvo-pastorale secondo le previsioni del Piano della Viabilità del PIF;
 - i tagli fitosanitari in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi;
 - la sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

Parte VIII – Allegati

Allegato 1 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti

Nessuna strada

Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali in progetto

Nessuna strada

Allegato 3 – Specie utilizzabili

Sono utilizzabili nelle attività selvicolturali le specie di seguito riportate, nel rispetto dei modelli selvicolturali del presente PIF.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.	albero
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero
Bagolaro (*)	<i>Celtis australis</i> L.	albero
Faggio (*)	<i>Fagus sylvatica</i> L.	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero
Pioppo bianco, Gattice (*)	<i>Populus alba</i> L.	albero
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero
Farnia	<i>Quercus robur</i> L.	albero
Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.	albero
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i> Miller	albero
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i> Miller	albero
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i> L.	arbusto
Corniolo	<i>Cornus mas</i> L.	arbusto
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i> L.	arbusto
Nocciolo, Avellano	<i>Corylus avellana</i> L.	arbusto
Biancospino selvatico	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	<i>Euonymus europaeus</i> L.	arbusto
Frangola	<i>Frangula alnus</i> Miller	arbusto
Agrifoglio (*)	<i>Ilex aquifolium</i> L.	arbusto
Ginepro comune (*)	<i>Juniperus communis</i> L.	arbusto
Ligustro (*)	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	arbusto
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i> Miller	arbusto
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i> L.	arbusto
Spinocervino	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	arbusto
Rosa agreste	<i>Rosa agrestis</i> Savi	arbusto
Rosa arvensis	<i>Rosa arvensis</i> Hudson	arbusto
Rosa canina	<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	<i>Rosa gallica</i> L.	arbusto
Salicone	<i>Salix caprea</i> L.	arbusto
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i> L.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i> L.	arbusto
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i> L.	arbusto
Salice da vimini, vinco (*)	<i>Salix viminalis</i> L.	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i> L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius</i> , <i>Cytisus</i> s. (L.)	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Pallon di maggio	Viburnum opulus l.	arbusto

Le specie con asterisco () possono essere impiegate solo previa specifica autorizzazione del parco, dopo che gli uffici del parco avranno valutato la compatibilità delle specie stesse con le caratteristiche ambientali della stazione in cui si vogliono mettere a dimora.*

Allegato 4 – Norme Forestali Regionali colle deroghe accordate

Riportare il testo coordinato delle NFR come risulta a seguito delle deroghe accordate dalla Giunta regionale. Volendo riportare l'intero regolamento, nelle parti prive di deroghe indicare "Come da regolamento regionale".

Allegato 5 – Modelli selvicolturali

5.1 Gestione della Pineta di Pino silvestre planiziale

L'obiettivo selvicolturale deve tendere a conservare, ove presente, o a ripristinare, ove alterata, una struttura di tipo monoplano, con innalzamento, attraverso selezione dei polloni migliori, dello strato sottoposto attualmente dato dal castagno e dalla robinia.

È sempre ammesso il taglio di tipo intercalare a carico del materiale secco e di polloni soprannumero, rispettando comunque uno o più fra i migliori su ogni ceppaia, di qualsiasi specie presente.

Non sono consentite utilizzazioni diverse da quelle di cui sopra in presenza di meno di 10 mq per ettaro di area basimetrica, a partire da 7,5 cm di diametro come media dell'intera area percorsa.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

I tagli a buche sono finalizzati all'obiettivo colturale di una fustaia coetanea per gruppi. Di norma il taglio interesserà piccole aree, della superficie di 300-600 mq, ben distanziate tra di loro, entro le quali sarà allontanato tutto il soprassuolo per aprirle alla rinnovazione; nello stesso tempo dovrà essere praticato un diradamento strettamente colturale sulla restante superficie.

La superficie complessiva dei gruppi messi in rinnovazione non deve superare il 25% del totale dell'area percorsa. La scelta dei gruppi è fatta, ove sia possibile, con il minimo sacrificio di materiale ben vegeto e di specie autoctone tipiche della formazione vegetale.

Fra un intervento principale, o di rinnovazione, ed il successivo devono trascorrere non meno di 12 anni.

Per rendere concretamente applicabile il taglio di rinnovazione anche nelle piccole e piccolissime proprietà, si è affiancata alla forma di trattamento per tagli a buche anche quella per tagli successivi, così da rendere applicabile un taglio di rinnovazione senza smentire i criteri di superficie sopradetti (dimensione delle buche e percentuale di aree messe in rinnovazione). Nei tagli successivi si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

5.2 Gestione del Castagneto delle cerchie moreniche occidentali var. con farnia

L'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto del castagneto laddove possibile compresa la frazione a ceduo di robinia laddove presente.

È sempre ammesso il taglio di tipo intercalare a carico del materiale secco. Il taglio dei polloni deve rispettare uno o più fra i migliori su ogni ceppaia.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche.

Sono vietate utilizzazioni diverse da quelle di cui sopra in presenza di meno di 10 mq per ettaro di area basimetrica, a partire da 7,5 cm di diametro come media dell'intera area percorsa.

Le utilizzazioni principali (tagli di rinnovazione) sono finalizzate all'obiettivo colturale di una fustaia coetanea per gruppi ma disetanea nel complesso.

I tagli interesseranno piccole superfici, di 300-600 mq, ben distanziate tra di loro, entro le quali sarà allontanato tutto il soprassuolo per aprirle alla rinnovazione; contemporaneamente dovrà essere praticato un diradamento strettamente colturale sulla restante superficie.

La superficie dei gruppi messi in rinnovazione non deve superare il 25% del totale percorso.

I gruppi saranno assegnati con il minore sacrificio di materiale ben vegeto e di specie autoctone tipiche della formazione.

Tra un intervento principale, o di rinnovazione, ed il successivo devono trascorrere non meno di 10 anni.

Devono essere rispettati i soggetti vecchi di castagno di aspetto monumentale, anche se deformati.

Anche in questo caso, per le motivazioni già riportate per altri tipi forestali, si è previsto di introdurre il trattamento per tagli successivi; in tal caso si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 70 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

5.3 Gestione del Querceto di Rovere e/o Farnia delle cerchie moreniche occidentali

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi.

I querceti di farnia delle cerchie moreniche rappresentano la vegetazione potenziale; tuttavia, la forte presenza di robinia, ciliegio tardivo e quercia rossa potrebbe provocarne la regressione verso i robinieti misti. Pertanto, la ceduzione della componente sotto fustaia potrebbe pregiudicare la rinnovazione gamica delle querce.

Tale dinamica riguarda prevalentemente i popolamenti governati a ceduo matricinato sotto fustaia. Laddove presente questa dovrà essere avviata all'alto fusto.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione.

Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa. Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Anche in questo caso, per le motivazioni già riportate per altri tipi forestali, si è previsto di introdurre il trattamento per tagli successivi; in tal caso si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

È sempre ammesso il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio della robinia, la cui ceduzione può favorirne la diffusione; è preferibile lasciare invecchiare gli esemplari di robinia, che tendono naturalmente a regredire se sopravanzati da specie di maggiori dimensioni e longevità. Ciò vale anche per il ciliegio tardivo, al quale va prestata anche maggior attenzione rispetto alla robinia per il potere invasivo superiore.

L'ingresso di specie autoctone va il più possibile favorito rispettando la relativa rinnovazione durante le operazioni di taglio.

5.4 Gestione del Quercio-carpinetto dell'alta pianura

Tale tipo forestale è rappresentato nel territorio di Vergiate laddove le condizioni più umide favoriscono il passaggio dal querceto di farnia delle cerchie moreniche ad un bosco con specie più meso-igrofile con maggior incidenza del carpino bianco.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi. Tale struttura deve intendersi anche qualora presente la vegetazione esotica di robinia, ciliegio tardivo e quercia rossa. Pertanto, la ceduzione della componente sotto fustaia potrebbe pregiudicare la rinnovazione gamica delle querce.

Tale dinamica riguarda prevalentemente i popolamenti governati a ceduo matricinato sotto fustaia. Laddove presente questa dovrà essere avviata all'alto fusto.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione.

Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa. Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Anche in questo caso, per le motivazioni già riportate per altri tipi forestali, si è previsto di introdurre il trattamento per tagli successivi; in tal caso si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

È sempre ammesso il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio della robinia, la cui ceduzione può favorirne la diffusione; è preferibile lasciare invecchiare gli esemplari di robinia, che tendono naturalmente a regredire se sopravanzati da specie di maggiori dimensioni e longevità. Ciò vale anche per il ciliegio tardivo, al quale va prestata anche maggior attenzione rispetto alla robinia per il potere invasivo superiore.

L'ingresso di specie autoctone va il più possibile favorito rispettando la relativa rinnovazione durante le operazioni di taglio.

5.5 Gestione dell' Alneto di ontano nero tipico

Si tratta di formazioni estremamente frammentarie presenti in aree stagnanti, aree di esondazione o canalizzazioni, prevalentemente nella parte nord-occidentale in prossimità del lago di Comabbio e lungo il torrente Strona nella porzione orientale del comune.

Il turno minimo del ceduo è di 20 anni. Sono rilasciate non meno di 80 matricine per ettaro, ben selezionate e distribuite preferibilmente a gruppi con lo scopo primario di conservare un minimo di copertura. Eventuali soggetti di specie longeve sono conservati e attorno ad esse saranno preferibilmente concentrati i gruppi di matricine.

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia monoplana, coetaneiforme a gruppi.

Per la fustaia è sempre ammesso, fuori dalle zone di Riserva Integrale (ZONA A) il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione. Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa.

Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie.

Anche in questo caso, per le motivazioni già riportate per altri tipi forestali, si è previsto di introdurre il trattamento per tagli successivi; in tal caso si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 50 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

5.6 Gestione del Robinieto misto

L'obiettivo selvicolturale è il ceduo matricinato di robinia o il ceduo sotto fustaia.

All'interno dei siti Natura 2000, invece, l'obiettivo è la conversione ad alto fusto laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

La conversione diretta appare problematica e tecnicamente non consigliabile. Pertanto, la gestione dei cedui di robinia dovrà tendere a salvaguardare quanto più possibile quei gruppi arborei residui dei soprassuoli originari.

Il turno minimo del ceduo è di 15 anni.

Al taglio dovranno essere rilasciate 50 matricine per ettaro o riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione naturale; in alternativa dovrà essere garantito un eguale contingente da rinnovazione artificiale.

Nel caso di ceduo sotto fustaia di farnia la quantità di riserve da rilasciare dovrà essere pari a 250 piante per ettaro, fatto salvo i casi in cui non sia possibile per ragioni fitosanitarie.

5.7 Gestione del Robinieto puro

L'obiettivo selvicolturale è il ceduo matricinato di robinia.

All'interno dei siti Natura 2000, invece, l'obiettivo è la conversione ad alto fusto laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

La conversione diretta appare problematica e tecnicamente non consigliabile. Pertanto, la gestione dei cedui di robinia dovrà tendere a salvaguardare quanto più possibile quei gruppi arborei residui dei soprassuoli originari.

Il turno minimo del ceduo è di 15 anni.

Al taglio dovranno essere rilasciate 50 matricine per ettaro o riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione naturale; in alternativa dovrà essere garantito un eguale contingente da rinnovazione artificiale.

5.8 Gestione delle formazioni di ciliegio tardivo

Le formazioni pure di ciliegio tardivo sono limitate nel territorio di Vergiate. Tuttavia, vista la tendenza della specie a diffondersi a danno dei tipi forestali autoctoni, è opportuno adottare una oculata gestione che non ne stimoli il potere invasivo.

E' sempre ammesso il taglio raso con rilascio di tutte le specie autoctone presenti. Il turno minimo è di 3 anni, fatti salvi sfolli e ripuliture. Qualora presente dovrà essere rilasciato un contingente di robinie fino a 50 piante ettaro. In alternativa, dovrà essere garantito un eguale contingente di riserve di piante autoctone derivante da rinnovazione artificiale o da rinnovazione naturale.

Nella rete Natura 2000, l'obiettivo selvicolturale è la conversione ad alto fusto, laddove possibile e attraverso il cambio della specie.

5.9 Gestione degli aceri-frassineti tipici

L'obiettivo selvicolturale è la fustaia mista con struttura pluristratificata, coetaneiforme a gruppi, anche in presenza della vegetazione esotica di robinia, ciliegio tardivo e quercia rossa.

Pertanto, la ceduzione della componente sotto fustaia potrebbe pregiudicare la rinnovazione gamica delle specie di pregio.

Tale dinamica riguarda prevalentemente i popolamenti governati a ceduo matricinato sotto fustaia. Laddove presente questa dovrà essere avviata all'alto fusto.

I tagli di rinnovazione potranno essere realizzati mediante tagli a buche e tagli successivi.

Nei tagli a buche potranno essere aperti vuoti della dimensione di 400-800 mq, fino ad un massimo del 20% della superficie percorsa, entro i quali è allontanata tutta la vegetazione arborea ed arbustiva.

Le aree di taglio devono essere tra loro ben distanziate accuratamente scelte con lo scopo di contenere al massimo la perdita di provvigione.

Il prelievo massimo consentito è del 20% della provvigione complessiva dell'area percorsa. Al taglio va associato un intervento strettamente colturale sulla restante superficie. Il periodo tra un taglio di utilizzazione ed il successivo non deve essere inferiore a 20 anni.

Anche in questo caso, per le motivazioni già riportate per altri tipi forestali, si è previsto di introdurre il trattamento per tagli successivi; in tal caso si dovranno osservare le seguenti norme:

- a) l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
- b) il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 %; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
- c) il taglio di sgombero non potrà essere eseguito prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.

In caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a 60 anni. Turni differenti dovranno essere adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente.

È sempre ammesso il taglio di materiale intercalare su piante secche e polloni marcescenti e soprannumero, con rilascio, in questo caso di uno o più polloni per ceppaia di qualunque specie, scelti fra i migliori.

Si dovrà prestare particolare attenzione al taglio della robinia, la cui ceduzione può favorirne la diffusione; è preferibile lasciare invecchiare gli esemplari di robinia, che tendono naturalmente a regredire se sopravanzati da specie di maggiori dimensioni e longevità. Ciò vale anche per il ciliegio tardivo, al quale va prestata anche maggior attenzione rispetto alla robinia per il potere invasivo superiore.

L'ingresso di specie autoctone va il più possibile favorito rispettando la relativa rinnovazione durante le operazioni di taglio.

5.10 Gestione del Saliceto di ripa

L'obiettivo colturale è di conservazione; nei casi più favorevoli, di evoluzione naturale verso la foresta igrofila.

La forma di governo è quella dell'alto fusto, fatte salve le formazioni arbustive o quei boschi il cui governo a ceduo è motivato da esigenze di protezione dal dissesto idrogeologico. Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti. E' consentita la ceduzione e la potatura per la produzione di talee da utilizzare nelle sistemazioni idraulico-forestali; potranno essere ceduate in tutti gli altri casi le specie arbustive e le piante d'alto fusto per motivi esclusivamente fitosanitari o per esigenze di protezione dal dissesto idrogeologico. E' tollerata la capitozzatura di quelle specie di salici che la sopportano. Eventuali maestosi individui di salice bianco devono essere salvaguardati.

5.11 Gestione del Saliceto a salix cinerea

L'obiettivo colturale è di conservazione; nei casi più favorevoli, di evoluzione naturale verso la foresta igrofila. Sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario con il taglio di soggetti deperienti e malformati e il taglio delle eventuali specie esotiche presenti.

E' consentita la ceduzione e la potatura per la produzione di talee da utilizzare nelle sistemazioni idraulico-forestali; potranno essere ceduate in tutti gli altri casi le specie arbustive e le piante d'alto fusto per motivi esclusivamente fitosanitari o per esigenze di protezione dal dissesto idrogeologico. È tollerata la capitozzatura di quelle specie di salici che la sopportano. Eventuali maestosi individui di salice bianco devono essere salvaguardati.

5.12 Gestione dei rimboschimenti di conifere

Gli impianti di conifere rinaturalizzati e pertanto definibili boschi ai sensi dell'art.42 della L.R.81/2008, presenti con piccole formazioni di pino strobo e secondariamente di altre specie di importanza marginale, andranno gradualmente sostituiti con specie arboree autoctone.

I tagli saranno di tipo selettivo per singolo esemplare (taglio a scelta), volti all'eliminazione dei singoli soggetti di conifera per favorire lo sviluppo delle latifoglie spontanee e conseguente graduale sostituzione del popolamento artificiale avendo cura di non scoprire troppo il terreno per evitare lo sviluppo di specie infestanti (intese sia come proliferazione di arbusti e erbe, sia come sviluppo della robinia e soprattutto del ciliegio tardivo).

Nel caso di popolamento maturo, si adotterà un normale intervento selvicolturale adatto a tali formazioni, ovvero il taglio a buche su superfici di 300 - 600 mq, seguito da rinnovazione artificiale con specie autoctone e preservando la rinnovazione di pregio già esistente. È infatti consigliabile il taglio per la sostituzione di specie con seguente rinnovazione artificiale.

5.13 Gestione delle formazioni a dominanza di latifoglie alloctone (a dominanza di quercia rossa)

Gli impianti di latifoglie esotiche (quasi esclusivamente di quercia rossa) rinaturalizzati e, pertanto, definibili boschi ai sensi dell'art.42 della L.R.81/2008, principalmente di quercia rossa, andranno gradualmente sostituiti con specie arboree autoctone.

I tagli saranno di tipo selettivo per singolo esemplare (taglio a scelta), volti all'eliminazione dei singoli soggetti di quercia rossa per favorire lo sviluppo delle latifoglie spontanee e finalizzati alla graduale sostituzione del popolamento artificiale avendo cura di non scoprire troppo il terreno per evitare lo sviluppo di specie infestanti (intese sia come proliferazione di arbusti e erbe, sia come sviluppo della robinia e soprattutto del ciliegio tardivo).

Nel caso di popolamento maturo, si adotterà un normale intervento selvicolturale adatto a tali formazioni, ovvero il taglio a buche su superfici di 300 - 600 mq, seguito da rinnovazione artificiale con specie autoctone e preservando la rinnovazione di pregio già esistente.

5.14 Gestione dei boschi sotto elettrodotto

La gestione delle aree sotto elettrodotto con vincolo di bosco ai sensi della L.R.31/2008 rimane funzionale al mantenimento delle aree di rispetto funzionali alle esigenze di manutenzione della linea elettrica. Tali aree

potranno essere oggetto di trasformazione di tipo areale esclusivamente finalizzata all'attività agricola con indirizzi compatibili con i vincoli di servitù.

5.15 Gestione del margine dei boschi

Lungo i margini dei boschi le norme tecniche speciali si applicano mantenendo tutta la vegetazione arbustiva di specie autoctone compatibilmente con le esigenze di cui agli art. 58, 59, 60 e 61 del Regolamento di Attuazione.

La gestione forestale terrà conto delle esigenze di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, delle reti di pubblica utilità, della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti, delle opere e sezioni idrauliche, ma dovrà garantire la presenza di rinnovazione naturale di specie autoctone; questa dovrà essere sostituita dalla rinnovazione artificiale di specie arbustive qualora non presente.

L'obiettivo colturale sarà quello di consolidare fasce di vegetazione arbustiva o di alberi di bassa statura di specie autoctone, gli arbusti occuperanno le aree più prossime a quella stradale o comunque dei manufatti interferiti, mentre le specie arboree (quali pado, acero campestre, carpino bianco) potranno essere posizionate ad una distanza pari o superiore all'altezza che tali specie raggiungono a maturità.

Questa scelta è volta a contrastare l'invasione delle specie alloctone che in genere si insediano in presenza di tagli ripetuti, quali quelli che si rendono necessari per la messa in sicurezza, puntando entro diversi turni di taglio all'insediamento di una vegetazione comunque vicina a quella naturale ma che crea meno preoccupazioni e minori costi per la futura gestione.